



Comune di Tramonti di Sopra

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. DELLA SOCIETÀ "SISTEMA AMBIENTE S.R.L." AI SENSI DELL'ART. 2501 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE. PUNTO ALL'O.D.G RITIRATO.

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Urban Giacomo	Sindaco	Presente
Beaujolin Genevieve	Consigliere	Presente
Del Zotto Patrizia	Consigliere	Presente
Facchin Livio	Consigliere	Presente
Menegon Lisetta	Consigliere	Presente
Pastore Vito	Consigliere	Presente
Pessa Elisa	Consigliere	Presente
Pradolin Damiano	Consigliere	Presente
Selva Silvano	Consigliere	Presente
Titolo Antonino	Consigliere	Presente
Vallar Giuseppe	Consigliere	Presente
Vallar Roberto Sante	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Marian Sonia.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Urban Giacomo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. della società “Sistema Ambiente S.r.l.” ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del codice civile. Punto all’O.D.G. ritirato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Premesso

- **che** il Comune di TRAMONTI DI SOPRA è socio di **Sistema Ambiente S.r.l.**;
- **che Livenza Tagliamento Acque S.p.A** (LTA Spa) con sede legale a Portogruaro (Ve), Piazza della Repubblica 1, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 04268260272, REA di Venezia 380371, costituita con decorrenza 11 dicembre 2014 a seguito di fusione propria di Acque del Basso Livenza Spa e CAIBT Spa, è società a totale capitale pubblico “in house”, affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei 25 Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene”;
- **che Sistema Ambiente S.r.l.** con sede legale a Brugnera (Pn), via San Giacomo 9, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone 00092480938, REA di Pordenone 55950, costituita con decorrenza 21 marzo 1973 è società a totale capitale pubblico “in house” affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato nel territorio di 16 Comuni soci ricadenti nell’Ambito Unico Territoriale Ottimale Regionale istituito ai sensi della art. 3 comma 2 della Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 15/04/2016;
- **che la società LTA S.p.A.** è costituita dai comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Caorle per la provincia di Venezia; Meduna di Livenza in Provincia di Treviso; San Vito al Tagliamento, Cordovado, Azzano Decimo, Chions, Pasiano di Pordenone, Pravidomini, Sesto al Reghena, Fiume Veneto, Casarsa, Zoppola, San Martino al Tagliamento, Valvasone-Arzene e San Giorgio della Richinvelda per la provincia di Pordenone;
- **che sono soci di Sistema Ambiente S.r.l.** i comuni di Brugnera, Cordenons, Cavasso Nuovo, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Porcia, Prata di Pordenone, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro in provincia di Pordenone;
- **che** il quadro normativo delle disposizioni in materia di gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue ha assunto una dimensione completa ed organica con l’entrata in vigore della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e del successivo decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- **che** l’art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che la gestione dei servizi idrici deve essere attuata per aree territoriali omogenee definite ambiti territoriali ottimali, individuati dalle regioni e che coincidono di norma con i bacini idrografici di appartenenza;
- **che** i Comuni ricompresi nel medesimo ambito, al fine di garantire la gestione dei servizi idrici secondo criteri di efficienza ed efficacia ed economicità istituiscono l’Autorità d’ambito a cui è demandata tra l’altro, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006, la programmazione, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato;
- **che** a seguito dell’accordo sottoscritto in data 31.07.2006 tra la Regione Veneto e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione rispettivamente dell’art. 2, comma 4 della L.R. Veneto n. 5/1998 e dell’art. 4 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 13/2005, veniva costituito l’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene” comprendente i Comuni del bacino idrografico del fiume Lemene di cui al D.P.R. del 21.12.1999, all’interno del quale le funzioni di programmazione, organizzazione affidamento della gestione e controllo del servizio idrico integrato sono assicurate dalla “Autorità d’Ambito” ora “Consulta d’Ambito per il servizio idrico integrato” (CATOI “Lemene”), ai sensi dell’art. 4, comma 45 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 22 del 29.12.2010 e dell’art. 2, comma 186 bis della legge n. 191 del 23.12.2009;
- **che** la Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale del “Lemene” ha affidato fino al 31 dicembre 2017 la gestione del servizio idrico integrato a Livenza Tagliamento Acque Spa stipulando con essa una convenzione ai sensi dell’art. 151 ss. D.Lgs. 152/2006 che regola lo svolgimento dei servizi, impegnando il gestore a garantire adeguati *standard* qualitativi all’utente e mantenendo in capo alla C.A.T.O.I. “Lemene” il ruolo di vigilanza sulle modalità di svolgimento del servizio;
- **che** la Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale “Friuli Occidentale” ha affidato a Sistema Ambiente Srl, fino al 30 giugno 2039, la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei comuni soci stipulando con la società una convenzione ai sensi dell’art. 151 ss. del D.Lgs. 152/2006 che regola lo svolgimento dei servizi, impegnando il gestore a garantire adeguati *standard* qualitativi all’utente e mantenendo in capo alla C.A.T.O. “Friuli Occidentale” il ruolo di vigilanza sulle modalità di svolgimento del servizio;

- **che** la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee, con Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, ha riformato l’organizzazione complessiva dei precitati servizi prevedendo in particolare l’istituzione di un’unica autorità d’ambito per il servizio idrico e i rifiuti denominata A.U.S.I.R.;
- **che** il comma 2 dell’art. 3 della precitata legge n. 5/2016 così dispone: *“Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell’Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all’ articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell’Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell’Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all’Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto”*;
- **che** il comma 1 dell’art. 4 della legge n. 5/2016 della Regione Friuli Venezia Giulia prevede che: *“E’ costituito l’Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell’ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all’AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell’intesa di cui all’articolo 3, comma 2. L’AUSIR esercita le proprie funzioni per l’intero Ambito territoriale ottimale”*;
- **che** a seguito dell’emanazione della Legge regionale 5/2016 la Regione Veneto e la Regione autonoma FVG hanno avviato un tavolo di lavoro al fine di giungere alla sottoscrizione di una nuova intesa/accordo interregionale tale da consentire ai comuni veneti, oggi aderenti alla Consulta d’Ambito Interregionale “Lemene”, di aderire con decorrenza 1° gennaio 2018 alla nuova A.U.S.I.R. della Regione FVG;
- **che** nelle more del perfezionamento dell’accordo interregionale di cui sopra i Soci hanno convenuto, nel reciproco interesse, di promuovere un’aggregazione mediante un’operazione di fusione tra Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e Sistema Ambiente S.r.l., finalizzata a costituire un soggetto affidatario unico della gestione del servizio idrico integrato, nelle aree territoriali precedentemente di competenza di LTA S.p.A. e Sistema Ambiente S.r.l., con dimensioni economiche, finanziarie ed industriali sufficienti a garantire l’espletamento del servizio idrico integrato, secondo tutti gli standard previsti dalla regolazione locale (Ente di governo d’ambito) e nazionale (AEEGSI). Il nuovo quadro regolatorio in materia che obbliga la programmazione degli investimenti, solo in parte finanziati dal FoNI (Fondo nuovi investimenti), quale componente tariffaria prevista dal MTI2 (Metodo tariffario per il servizio idrico), comporta la necessità di sviluppare investimenti strutturati e ciò ha portato i gestori a maturare il convincimento che sia possibile affrontare adeguatamente le nuove necessità avvalendosi in primo luogo di personale con competenze altamente specialistiche, oggi non assicurabili dalle due gestioni separate;
- **che** in tal senso, con provvedimento in data 21/12/2016 l’Organismo del Controllo analogo di Sistema Ambiente Srl ha dato mandato all’Amministratore Unico di predisporre uno studio di fattibilità per una possibile aggregazione con la società Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
- **che** analogamente, con delibera dell’Assemblea Ordinaria in data 13/12/2016 i soci di LTA hanno dato mandato al Consiglio di Amministrazione di predisporre uno studio di fattibilità per una possibile aggregazione con la società Sistema Ambiente Srl;
- **che** l’Organismo del controllo analogo di Sistema Ambiente S.r.l. e di LTA S.p.A., rispettivamente in data 20/03/2017 e in data 8/5/2017, hanno esaminato favorevolmente lo Studio di fattibilità e condiviso la conseguente opportunità di una fusione tra le società, dando quindi mandato, Sistema Ambiente S.r.l. all’Amministratore Unico e LTA S.p.A. al Consiglio di Amministrazione, di predisporre il relativo progetto di fusione;
- **che** sulla scorta delle indicazioni ricevute dai rispettivi organismi di Controllo analogo gli amministratori delle due società hanno provveduto a redigere una bozza di Progetto per l’integrazione in un unico soggetto giuridico di Sistema Ambiente e Livenza Tagliamento Acque;
- **che** la bozza di Progetto inerente la fusione per incorporazione in LTA di Sistema Ambiente è stata presentata ai soci di Sistema Ambiente in data 28/06/2017 e ai soci di LTA in data 29/06/2017 riuniti nelle rispettive assemblee del controllo analogo ottenendo, in entrambi i casi, all’unanimità dei presenti, il parere preventivo favorevole;

- **che** sulla scorta delle indicazioni ricevute dal controllo analogo, gli organi di amministrazione delle due società in data 29/06/2017 hanno rispettivamente provveduto all'approvazione del progetto di fusione con relativi allegati ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile;

Dato atto che la fusione tra Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e Sistema Ambiente S.r.l. consentirà alla società, unico gestore del servizio idrico integrato in un territorio di circa 312.000 abitanti (residenti e residenti equivalenti) comprendente 41 Comuni delle provincie di Pordenone, Venezia e Treviso, di acquisire le capacità tecniche e finanziarie necessarie a dar corso agli investimenti richiesti dalle Autorità regolatorie e creare i presupposti per un miglioramento del servizio erogato;

Considerato che l'operazione proposta permetterà di raggiungere diversi vantaggi tra i quali:

- essere parte attiva delle attuali dinamiche competitive, in allineamento ed in coerenza con il contesto normativo e industriale, rappresentando il soggetto di riferimento nel territorio Pordenonese e del Veneto Orientale;
- garantire una vicinanza rispetto al proprio territorio di riferimento e uno stretto collegamento tra società ed utenti;
- mantenere e/o incrementare l'attuale modello di servizio dei cittadini;
- razionalizzare e migliorare la rete degli sportelli con un'importante implementazione dell'utilizzo delle potenzialità dell'informatica al fine di migliorare il servizio per i cittadini;
- conseguire sinergie operative e industriali in grado di liberare risorse per maggiori investimenti, per contenere le tariffe o per fornire servizi aggiuntivi;
- realizzare un importante piano di investimenti di lungo periodo con particolare attenzione alle tariffe potendo beneficiare di un migliore rapporto con il sistema bancario sfruttando le dimensioni aziendali e il prolungamento della concessione;
- beneficiare della scadenza dell'affidamento di Sistema Ambiente, prevista per il 2039, con possibile estensione fino al 2045 (allineamento con la scadenza dell'affidamento di CAFC);
- beneficiare del fatto che la società Livenza Tagliamento Acque è considerata "società quotata" come definita dall'art.2, comma 1, lettera p) del "Decreto Madia" (D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e sue modificazioni) con la conseguente limitazione dei costosi adempimenti normativi previsti;
- beneficiare dell'appartenenza, da parte di Livenza Tagliamento Acque, al Consorzio Viveracqua S.c.a r.l. con la possibilità di aderire ai servizi e alle iniziative proposte dalla società consortile.

Considerato altresì che la fusione delle due società porterà a valorizzare i punti di forza delle due realtà aziendali, permettendo di realizzare vantaggiose sinergie operative, riconducibili a:

- economie di scala con un maggior potere contrattuale nei confronti dei fornitori;
- condivisione delle competenze con un conseguente incremento del livello di professionalità interne e un minor fabbisogno di ricorrere a soggetti esterni;
- riduzione di parte dei costi fissi legati alla singola società (quali società di revisione, spese legali, spese bancarie, acquisto software, ecc.);
- miglioramento dell'accesso al credito con potenziali benefici sulle condizioni di indebitamento e sui costi derivanti dagli interessi passivi;
- ottimizzazione della rete "fisica" (sportelli, presidi operativi, sedi, ecc.);
- riduzione dei fabbisogni di assunzioni per figure specifiche e conseguenti agli adempimenti previsti dall'AEEGSI;
- riduzione del fabbisogno di personale da attuare tramite una corretta politica di turn-over.

Preso atto che da una prima stima, le riduzioni di costo conseguenti alla fusione de quo e per effetto anche delle sinergie operative che ne determina, è quantificata a regime in circa 400.000 Euro/anno, con un risparmio potenziale nel quinquennio 2018-2022 pari a circa 2,1 milioni di Euro (escluso il costo del personale);

Rilevato che il Progetto di fusione è supportato da una Relazione sulla valorizzazione delle due società al fine della determinazione del rapporto di concambio, sottoscritta dai professionisti incaricati, due dottori commercialisti individuati congiuntamente dalle due società;

Rilevato ancora che l'art. 2501-sexies del codice civile prevede che uno o più esperti per ciascuna società, nominati dal tribunale, redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote;

Tenuto conto che l'art. 2501-sexies prevede che la relazione di cui al punto precedente non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione. Tale scelta riveste particolare interesse ed importanza atteso che il costo complessivo delle perizie suddette, assume valori rilevanti data la consistenza dell'ammontare delle attività e delle passività delle due società da valutare. Inoltre la redazione delle perizie comporterebbe un notevole allungamento dei tempi tale da non consentire il perfezionamento dell'operazione di fusione entro il corrente anno e l'impossibilità per i comuni veneti di aderire all'A.U.S.I.R. entro la data ultima del 31/12/2017;

Precisato che la stipula dell'atto di fusione, a perfezionamento della presente operazione societaria, è soggetta a condizione sospensiva. Lo stesso potrà infatti essere sottoscritto dalle due società a condizione che, entro la data del 31/12/2017, stabilita dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5/2016 della Regione Friuli Venezia Giulia quale termine ultimo di adesione all'A.U.S.I.R. dei Comuni ricadenti nella Regione Veneto, ovvero in eventuale data successiva nel caso di sua proroga, intervenga la sottoscrizione tra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 2 della succitata L.R. che deve identificare anche le garanzie assicurate ai Comuni di provenienza LTA e appartenenti alla Regione Veneto e che confluiranno nell'A.U.S.I.R. attraverso il mantenimento della loro partecipazione in LTA;

che l'operazione di fusione delle due società, affidatarie in house del servizio idrico integrato, comporta la necessità di sottoscrivere una nuova convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per l'esercizio da parte dei Comuni soci del controllo congiunto sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi essenziali;

che per l'esercizio del controllo analogo la predetta convenzione prevede l'istituzione di un'Assemblea di Coordinamento Intercomunale il cui funzionamento tiene conto della rappresentanza di ciascun Comune Socio sulla base del criterio della popolazione servita, del numero e del volume dei servizi erogati, nonché del numero di anni di adesione alle precedenti società fuse, il tutto al fine di ben rappresentare l'effettività del servizio svolto nel proprio territorio e non la quantità della azioni della società possedute dal singolo Comune;

Visto il Progetto di fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di Sistema Ambiente S.r.l. redatto ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile e approvato dall'organo amministrativo di entrambe le società;

Vista la Relazione degli amministratori sul progetto di fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di Sistema Ambiente S.r.l. redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile con la quale vengono illustrati e giustificati i profili giuridici ed economici per l'operazione di fusione e la determinazione dei rapporti di cambio e le modalità di assegnazione delle azioni;

Visto lo Statuto della società allegato al predetto Progetto di fusione;

Vista la relazione sulla valorizzazione delle società "Livenza Tagliamento Acque S.p.A." e "Sistema Ambiente S.r.l.", in funzione della determinazione dei rapporti di cambio per la loro fusione per incorporazione in "Livenza Tagliamento Acque S.p.A." e conseguente determinazione dei rapporti di cambio;

Visto il documento "Piano d'azione 2018-2020" allegato quale documento di supporto al Progetto di fusione, avente la finalità di fornire ai soci, al Consiglio di Amministrazione e al management della società le linee di sviluppo della stessa nel primo triennio di attività post fusione;

Visto lo schema di convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per l'esercizio del controllo analogo congiunto a quello esercitato sui servizi essenziali tra i comuni soci di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;

Ravvisata quindi l'opportunità di provvedere in merito;

Visti gli articoli 2501 e seguenti del codice civile (Della fusione delle società);

Visto l'art. 30, l'art. 42 e l'art. 113 e seguenti del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D. Lgs. n. 175/2016 e sue modificazioni "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Visto l'art. 1, comma 561 della legge n. 147 del 27/12/2013 con il quale vengono tra l'altro abrogate le limitazioni e i vincoli di cui all'art. 14, comma 32 della legge n. 122 del 30.07.2010;

Vista la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";

Acquisito il parere di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

1) di approvare la fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di Sistema Ambiente S.r.l. e quindi l'estinzione di Sistema Ambiente S.r.l. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono riportate;

2) di approvare l'allegato Progetto di fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di Sistema Ambiente S.r.l. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, ivi incluso lo Statuto della nuova società, che si allega alla presente;

3) di approvare la Relazione degli amministratori, allegata alla presente, sul progetto di fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di Sistema Ambiente S.r.l. ex art. 2501-quinquies del codice civile con relativi profili giuridici ed economici dell'operazione di fusione e la determinazione dei rapporti di cambio delle azioni e le modalità di assegnazione;

4) di dare mandato al Sindaco o suo delegato ad intervenire all'Assemblea di Sistema Ambiente S.r.l. con tutte le facoltà di legge per deliberare la fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di Sistema Ambiente S.r.l., con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la presente deliberazione;

5) di dare atto che l'intera operazione di fusione è sottoposta alla condizione sospensiva che le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia approvino e sottoscrivano l'accordo, attualmente in fase di definizione, nella forma tecnica che riterranno opportuna (legge, decreto, convenzione, ecc.), che disciplini la partecipazione dei comuni veneti soci di LTA all'AUSIR del Friuli Venezia Giulia e consenta alla società incorporante LTA, nell'assetto risultante a seguito della fusione, di mantenere l'affidamento del Servizio idrico integrato su tutto il territorio attualmente servito separatamente dalle due società fuse, confermando la durata fino al 30/06/2039 dell'affidamento già in capo a Sistema Ambiente;

6) di prendere atto e approvare lo schema di convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per l'esercizio sulla società, da parte dei comuni soci, di un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi essenziali, e di dare mandato al Sindaco o suo delegato a sottoscrivere la relativa convenzione in conseguenza del perfezionamento della fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di Sistema Ambiente S.r.l., con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali all'atto approvato con la presente deliberazione;

SI PROPONE ALTRESI'

1) di dare mandato al Sindaco o suo delegato ad intervenire all'Assemblea di Sistema Ambiente S.r.l. convocata per deliberare la fusione di cui al precedente punto 1), e rinunciare, per le motivazioni in premessa e qui confermate, alla Relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del codice civile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra descritta proposta di deliberazione consiliare;

Udito l'intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto;

Udita la proposta del Sindaco di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno nell'attesa che venga chiusa una convenzione, con il soggetto gestore, per le fontane per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché presentato un cronoprogramma dettagliato delle opere da realizzare (acquedotto Val e Clez e depuratore Chievolis) con l'indicazione dei tempi;

Posta ai voti la proposta di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno dell'odierna seduta;

Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 Consiglieri, favorevole unanime

DELIBERA

1. di ritirare dall'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare la proposta di delibera iscritta al punto n. 4 dell'ordine del giorno medesimo avente ad oggetto: "FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. DELLA SOCIETÀ "SISTEMA AMBIENTE S.R.L." AI SENSI DELL'ART. 2501 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE".

Inoltre, considerata l'urgenza,

con separata votazione, a voti legalmente espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 Consiglieri favorevole unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della LR 21/2003, come sostituito dall'art.17, comma 12, della LR 17/2004.

In assenza di ulteriori punti all'ordine del giorno, il Sindaco alle ore 19:10 dichiara chiuso il Consiglio Comunale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tramonti di Sopra, 21 luglio 2017

F.TO

Il Responsabile
MARIA TOFFOLO CULAU

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tramonti di Sopra, 21 luglio 2017

Il Responsabile
F.TO MARIA TOFFOLO CULAU

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Urban Giacomo

Il Segretario
F.to Marian Sonia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2017 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 19/08/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Tramonti di Sopra, lì 04/08/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Natascia Peccol

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Natascia Peccol

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 12/06/2018

Il Responsabile del Procedimento
f.to Natascia Peccol